



## IL RETTORE

**VISTA** la Legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'articolo 6 "Autonomia delle università", comma 1;

**VISTA** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*";

**VISTO** lo Statuto di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale 27 febbraio 2012, n. 2711 e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** il Regolamento studenti approvato con R.D. 4 giugno 1938, n. 1269, ed in particolare l'articolo 42;

**VISTO** il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il 3 novembre 1999 n. 509;

**VISTO** il Regolamento didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale 24 giugno 2008, n. 9018, e successive modifiche e integrazioni, in particolare gli articoli 29 e 32;

**VISTO** il Regolamento per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento, emanato con D.R. 26 aprile 2011, n. 5864, e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** il Regolamento sui cultori della materia, emanato con Decreto Rettorale 28 aprile 2014, n. 13710;

**TENUTO CONTO** dell'opportunità di introdurre un'adeguata deroga procedurale nell'attribuzione della qualifica di cultore della materia ai docenti universitari strutturati in pensione ed ai titolari di precedenti incarichi sul medesimo insegnamento;

**VISTA** la delibera del Senato Accademico 16 dicembre 2016, n. 212, con la quale ha approvato la modifica all'articolo 4 del regolamento sui cultori della materia;

**VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione 22 dicembre 2016, n. 357, con la quale il predetto Organo, ha espresso parere favorevole alla sopracitata modifica;

## DECRETA

### Art. 1

L'articolo 4, del *Regolamento sui cultori della materia*, emanato con Decreto Rettorale 28 aprile 2014, n. 13710, è integrato con il seguente comma 3:

- *Si ritengono in possesso dei requisiti per l'attribuzione della qualifica di cultore i ricercatori e i professori in quiescenza, già in servizio presso l'Università di Pisa, afferenti a settore scientifico disciplinare congruente con l'insegnamento per il quale viene chiesta la qualifica stessa.*

**IL RETTORE**

Paolo Maria Mancarella